



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica,
in persona del giudice dott. _____ ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza
del 20 aprile 2021, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella
causa avente n. _____ ;

causa pendente tra:

_____ in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in Napoli, al _____ esso lo studio _____
al quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;

PARTE APPELLANTE PRINCIPALE

E

_____, elettivamente domiciliato in Pozzuoli, al _____
_____ esso il proprio studio professionale, rappresentato e difeso da
se medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;

PARTE APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE

OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione
all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 1. La vicenda processuale ed il *thema decidendum* del giudizio.

In via del tutto preliminare ed al fine di delimitare il *thema decidendum* del
presente giudizio occorre ripercorrere la complessiva vicenda intercorsa tra le parti.

In particolare, la documentazione depositata agli atti di causa evidenzia quanto
segue.

§ 1. Anzitutto, con precetto notificato in data 23/11-6/12/2013 l'avv.

_____ ha intimato alla società _____ il pagamento della
complessiva somma di euro 2.540,34 asseritamente dovuta in forza della sentenza

del Giudice di Pace di Pozzuoli n. 95 del 4/1/2013 per la parte contenente la liquidazione delle spese di lite in proprio favore quale procuratore distrattario (nella misura di euro 150,00 per esborsi, euro 400,00 per diritti ed euro 500,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge).

Segnatamente, l'avv. _____ ha richiesto il pagamento – oltre che della somma di euro 1.050,00 (oltre accessori) oggetto di liquidazione nel titolo – anche degli ulteriori importi di euro 100,00 (oltre C.P.A. ed IVA) quale compenso per l'atto di precetto, euro 640,00 (oltre C.P.A. ed IVA) per spese legali successive ed euro 49,40 per esborsi.

Sulla scorta di tale precetto, quindi, l'avv. _____ ha avviato innanzi al Tribunale di Napoli la procedura espropriativa presso terzi rubricata al n. R.G.E.p.t. con atto di pignoramento notificato in data 21/1/2014.

§ 1.2. Con comparsa depositata in data 14/11/2014 la società esecutata _____ ha spiegato opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.

A questo proposito, la società opponente ha dedotto che – in data antecedente alla notificazione del precetto ed all'avvio dell'azione esecutiva – avrebbe tentato di adempiere all'obbligazione consacrata nel titolo con l'invio a mezzo posta di un assegno circolare recante la data del 25/1/2013 per l'importo di euro 1.789,11 (al netto della ritenuta d'acconto di euro 336,00); che, tuttavia, la consegna dell'assegno sarebbe stata espressamente rifiutata dal destinatario; che, infine, pur all'esito di invio di ulteriore lettera raccomandata finalizzata a consentire l'accettazione del pagamento offerto, l'avv. _____ : avrebbe omesso ogni contatto ed avrebbe agito direttamente in via esecutiva.

Alla luce di tali circostanze, quindi, ha postulato, in primo luogo, che il comportamento posto in essere dall'avv. _____ sarebbe stato in contrasto con le disposizioni degli artt. 1175 cod. civ. ed 88 e 92, primo comma, c.p.c., atteso che il rifiuto di ricevere il pagamento sarebbe stato del tutto ingiustificato e la successiva azione esecutiva sarebbe stata diretta al solo scopo di lucrare ulteriori compensi a titolo di spese legali di precetto e di esecuzione; in secondo luogo, poi, ha contestato la correttezza dell'auto-liquidazione delle spese contenuta nel precetto e, in particolar modo, ha censurato la richiesta della somma di euro 640,00 (oltre C.P.A. ed IVA) per spese legali ulteriori rispetto a quelle di precetto.

§ 1.3. All'esito della sospensione disposta ex art. 624 c.p.c. dal giudice dell'esecuzione con ordinanza allegata al verbale dell'udienza del 21/1/2015 l'avv. _____ ha riassunto il giudizio di merito a cognizione piena innanzi al Giudice di Pace di Napoli.

In punto di rito, ha eccepito l'inesistenza della procura alle liti sulla scorta della quale avrebbe avuto luogo il deposito del ricorso in opposizione, evidenziando come non sarebbe stata fornita prova della titolarità del potere di rappresentanza sostanziale e processuale in capo al soggetto che avrebbe sottoscritto la procura medesima; nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione in ragione del fatto che la *mora credendi* avrebbe richiesto una preventiva offerta di pagamento "in contanti" e l'avvio del procedimento di cui agli artt. 1209 e seguenti cod. civ. e che, in ogni caso, il pagamento a mezzo invio di assegno circolare non sarebbe stato preventivamente autorizzato dal creditore; infine, ha postulato l'inammissibilità della contestazione relativa alla quantificazione delle spese "auto-liquidate" nel precetto, evidenziando come al creditore spetterebbe di conseguire non solamente quelle per il precetto, ma anche per la fase esecutiva (con possibilità, peraltro, di aumento della stessa nei limiti previsti dai parametri di legge).

§ 1.4. All'esito dell'instaurazione del contraddittorio e della costituzione nel giudizio di merito della parte opponente Allianz S.p.A. il Giudice di Pace di Napoli ha deciso l'opposizione con la sentenza n.

Il giudice di prime cure ha anzitutto rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per difetto di una valida procura alle liti rilasciata ai difensori, evidenziando come la società opponente avrebbe fornito prova del potere di firma sociale.

Nel merito, per quanto concerne la doglianza relativa alla violazione del dovere di correttezza e buona fede, il giudice di pace ha escluso l'esistenza di giusti motivi idonei a legittimare il rifiuto da parte dell'avv. di ricevere il pagamento con l'assegno circolare (e, correlativamente, di pretendere quel pagamento in contanti), ma ha ritenuto che non potesse configurarsi l'estinzione dell'obbligazione consacrata nel titolo, evidenziando al riguardo che, da un lato, l'offerta di pagamento con l'invio dell'assegno (pur reiterata anche con un'offerta *banco judicis* nel corso della procedura espropriativa) avrebbe integrato esclusivamente gli estremi di un'offerta non formale, nonché, dall'altro lato, che la liberazione del debitore dall'obbligazione avrebbe richiesto di procedere al deposito nelle forme di cui agli artt. 1210 e seguenti cod. civ.

Il giudice ha invece accolto l'ulteriore doglianza concernente la non debenza della somma di euro 640,00 (oltre C.P.A. ed IVA) richiesta con il precetto per spese della fase esecutiva, ritenendo corretta l'autoliquidazione delle spese unicamente per l'importo di euro 100,00 (oltre C.P.A. ed IVA) e la quantificazione degli esborsi (euro 150,00 + euro 49,40).

§ 1.5. Con atto di citazione notificato in data 30/9-5/10/2016 la società .

ia spiegato appello avverso la sentenza sopra indicata e, in particolare, ha dedotto che il giudice di prime cure non avrebbe correttamente interpretato la domanda sottesa all'opposizione; sotto questo profilo, ha rilevato come essa sarebbe stata finalizzata a conseguire una declaratoria di ineseguibilità del *decisum* e, conseguentemente, l'improponibilità dell'azione esecutiva in ragione dell'ingiustificato rifiuto del pagamento offerto e della violazione del principio di correttezza e buona fede, mirando in buona sostanza ad evitare che – con il proprio comportamento ostruzionistico – il creditore potesse locupletare somme ingiustificate a titolo di compensi per il precetto e per la fase esecutiva.

§ 1.6. Con comparsa depositata in data 22/6/2017 si è costituita l'avv. Salvatore Salomè, il quale ha formulato una serie di contestazioni ed osservazioni anche integranti un appello incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334 c.p.c.

In particolare,

in primo luogo, ha eccepito l'inammissibilità del gravame spiegato dalla Allianz S.p.A. per violazione del termine ex art. 327 c.p.c. in ragione della notificazione eseguita decorso il termine semestrale di legge;

in secondo luogo, ha riproposto l'originaria deduzione di inammissibilità dell'opposizione per carenza della *legitimitas ad processum* e di una valida procura alle liti, censurando sul punto l'idoneità della documentazione depositata nell'ambito del procedimento innanzi al giudice di pace ed evidenziando come, in ogni caso, essa non sarebbe stata idonea a fornire prova del valido conferimento della procura al difensore in quanto, da un lato, non sarebbe stata fornita la prova del conferimento della rappresentanza sostanziale, nonché, dall'altro lato, sarebbe stata prevista la necessità di una firma congiunta;

in terzo luogo, ha rilevato l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 123 disp. att. c.p.c., evidenziando come – avendo avuto luogo la notificazione dell'atto di citazione in appello da parte del procuratore legale a mezzo posta ai sensi della legge n. 53 del 1994 – quest'ultimo avrebbe dovuto procedere anche all'avviso alla cancelleria dell'ufficio del giudice di pace;

in quarto luogo, ha ribadito l'inammissibilità dell'opposizione per la parte in cui la società . avrebbe richiesto altresì dichiararsi l'inefficacia del precetto, evidenziando come, in realtà, l'opposizione avrebbe avuto luogo dopo l'avvio dell'espropriazione (con conseguente impossibilità per il giudice di sindacare il contenuto e la legalità del precetto);

in quinto luogo, ha evidenziato la pretesa necessità di procedere alla quantificazione delle spese sulla scorta dei sopravvenuti parametri di cui al D.M. n.

55 del 2014 e non già sulla base dei precedenti parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012 invocati da parte opponente;

in sesto luogo, ha ribadito la correttezza del rifiuto del pagamento operato con modalità diverse dal contante e come la liberazione dal debito avrebbe potuto aver luogo unicamente con la corretta procedura delineata dal codice civile.

§ 2. Le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello principale.

Tanto opportunamente premesso, devono essere rigettate anzitutto le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello principale formulate dall'avv. Salomè nella propria comparsa di costituzione e risposta.

§ 2.1. Per quanto concerne quella relativa alla pretesa tardività del gravame, deve osservarsi come il termine ex art. 327 c.p.c. (che, nel caso di specie, veniva a scadenza in data 1/10/2016) sia stato concretamente rispettato.

La notificazione è stata infatti eseguita personalmente a mezzo posta dal procuratore ai sensi della legge n. 53 del 1994, ragion per cui – ai fini della tempestività del gravame – deve farsi riferimento alla data di accettazione del plico per la spedizione a cura dell'ufficio postale (30/9/2016).

Del resto, costituisce principio del tutto consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità quello per cui *“il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario, previsto dall'art. 149 cod. proc. civ., è applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato, munito della procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine cui è iscritto, a norma dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53”* con la conseguenza che *“per stabilire la tempestività o la tardività della notifica, rileva unicamente la data di consegna del plico all'agente postale incaricato del recapito secondo le modalità stabilite dalla legge 20 novembre 1982, n. 890”* (Cass. 10 dicembre 2019, n. 32255; Cass. 19 gennaio 2016, n. 770; Cass. 3 luglio 2014, n. 15234).

§ 2.2. Risulta poi manifestamente infondata anche la deduzione relativa alla pretesa inammissibilità del gravame in ragione della mancata comunicazione della pendenza dell'impugnazione con le modalità prescritte dall'art. 123 disp. att. c.p.c.

Sul punto, è sufficiente osservare come le cause di inammissibilità degli atti di impugnazione abbiano carattere tassativo ed alcuna sanzione sia prevista dalla disposizione sopra richiamata per l'inosservanza dell'obbligo così sancito.

Il che trova conferma in seno alla giurisprudenza di legittimità, atteso che la Corte di Cassazione ha precisato che:

da un lato, *“l'omissione delle formalità di comunicazione e di annotazione dell'impugnazione prevista dall'art. 123 disp. att. cod. proc. civ., essendo queste*

esclusivamente preordinate al fine di evitare il rilascio di copie in forma esecutiva della sentenza impugnata, non influisce sulla validità del giudizio di gravame” (Cass. 16 aprile 1994, n. 3617);

dall'altro lato, *“l'omissione del deposito prescritto dall'art. 123 disp. att. cod. proc. civ., posto a carico del difensore notificante dall'art. 9 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, non produce la nullità della notifica, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge”,* atteso che si tratta *“di un adempimento che si colloca, teleologicamente e temporalmente, su di un pian distinto ed ulteriore”* (Cass. 25 febbraio 2011, n. 4704).

§ 3. Le contestazioni formulate con la comparsa di costituzione nella parte integrante un appello incidentale tardivo.

Seguendo l'ordine logico-giuridico di trattazione delle questioni occorre prendere in esame alcune doglianze formulate dall'avv. _____; con la propria comparsa di costituzione depositata in data 22/6/2017, censure che integrano – come precisato dalla parte medesima – un appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c.

Per la verità, la comparsa dell'avv. _____ in maniera disordinata una pluralità di autonomi rilievi e, segnatamente, procede con una continua sovrapposizione di questioni, alcune delle quali concernenti il merito della decisione del giudice di prime cure ed altre invece attinenti alla posizione assunta dalla controparte.

Ad ogni modo, possono ritenersi sufficientemente enucleate le seguenti censure:

- quella relativa alla pretesa carenza di una valida procura conferita all'originario difensore di parte opponente;
- quella concernente la pretesa inammissibilità di ogni contestazione concernente il contenuto e la legalità del precetto;
- quella attinente al rilievo per cui la quantificazione delle spese legali avrebbe dovuto operarsi in base ai sopravvenuti parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014;
- quella infine relativa alla pretesa correttezza del rifiuto del pagamento a mezzo dell'invio dell'assegno circolare.

Orbene, nessuna delle doglianze formulate sul punto merita condivisione.

§ 3.1. Anzitutto, risulta manifestamente infondata la censura relativa al preteso difetto di procura.

Al riguardo, non appare fuor luogo ricordare come l'originaria comparsa in opposizione contenga la sottoscrizione della procura alle liti da tal _____

_____ nella qualità di procuratore munito dei poteri conferiti dall'art. 31 dello Statuto Sociale.

Ciò trova conferma nella documentazione depositata nel giudizio di primo grado, atteso che:

- l'art. 31 dello Statuto ha previsto il potere di firma per una serie di atti di ordinaria gestione da parte direttamente di una serie di dirigenti (cfr. la visura camerale riportante il contenuto del predetto art. 31);
- tra i dirigenti autorizzati all'esercizio di tale potere di firma figura per l'appunto il sopra nominato (così individuato con verbale del consiglio di amministrazione della società n. 34 del 9/5/2011);
- nei poteri di firma singola spettanti al predetto, vi è quello di nominare procuratori speciali alle liti.

Dunque, la valutazione del materiale probatorio operata dal giudice di prime cure risulta pienamente condivisibile.

Del resto, a fronte del quadro così allegato non appaiono sinceramente comprensibili le deduzioni giuridiche svolte dal :

A ben vedere, non si pone un problema di documentare la "catena" delle procure, né occorre verificare la "coincidenza" tra firma sostanziale congiunta e processuale: piuttosto, l'esistenza di un potere (disgiunto) del dirigente per il conferimento della procura alle liti discende direttamente dallo Statuto sociale.

In questa prospettiva, quindi, il richiamo operato ad una serie di precedenti della giurisprudenza di legittimità appare del tutto non conferente rispetto al caso di specie.

§ 3.2. Risultano poi manifestamente inammissibili le censure attinenti alla dedotta impossibilità di contestazione del merito del precetto ed alla necessità di quantificazione delle spese legali sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 (in luogo di quelli previsti dal D.M. n. 140 del 2012).

A ben vedere, i profili così prospettati muovono da una errata comprensione del *thema decidendum* dell'opposizione formulata ex art. 615 c.p.c.: invero, l'opposizione spiegata dalla ^A ha riguardato la possibilità per il precettante di procedere ad esecuzione forzata dopo aver illegittimamente rifiutato il pagamento spontaneo offerto nel gennaio 2013 e con l'obiettivo dedotto dall'opponente di "locupletare" ulteriori somme a titolo di spese.

Dunque, non si tratta di censurare il contenuto dell'atto di precetto né di discorrere dell'ammontare delle spese liquidabili, bensì – come meglio si vedrà nel prosieguo nel discorrere dell'appello principale – di verificare le conseguenze giuridiche del pagamento offerto dalla ^A con l'invio dell'assegno circolare e la possibilità di configurare una condotta integrante gli estremi dell'abuso del diritto.

§ 3.3. In ultimo, neppure merita condivisione la deduzione secondo cui sarebbe stato del tutto legittimo il rifiuto del pagamento offerto con l'invio dell'assegno circolare.

Nella sentenza impugnata il giudice di pace ha escluso la legittimità di tale rifiuto; tale statuizione è stata giustificata sulla scorta del principio per cui *“nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare”* e che – in tale seconda eventualità – quel pagamento può essere rifiutato *“solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva”* (Cass. Sez. Un. 18 dicembre 2007, n. 26617).

Il quadro giuridico così delineato dal giudice di prime cure risulta pienamente corretto, stante il richiamo ad un principio di diritto affermato dalla Suprema Corte nella sua massima composizione nomofilattica (le Sezioni Unite) e mai rimesso in discussione; né il Salomè ha spiegato le ragioni per le quali abbia ritenuto di non accettare un pagamento offerto con l'invio di un assegno circolare, ciò tanto più che ove si consideri che l'importo in questione risultava ampiamente soddisfacente del credito consacrato nel titolo e che la somma complessivamente offerta comprendeva anche – come meglio si vedrà nel prosieguo – una quota per precetto e spese legali successive alla pronuncia della sentenza (tenuto conto dell'ammontare della ritenuta d'acconto che la compagnia di assicurazione avrebbe dovuto operare in relazione al pagamento).

§ 4. La decisione nel merito sull'appello principale.

Sgombrato il campo dai rilievi mossi dall'odierna parte appellata occorre soffermare l'attenzione sulla doglianza formulata dall'appellante principale.

§ 4.1. Al riguardo, si impone una considerazione di carattere preliminare.

Si è visto come il giudice di prime cure abbia rigettato il primo motivo dell'originaria opposizione sul presupposto per cui l'offerta dell'assegno circolare avrebbe integrato gli estremi di un'offerta non formale e, in quanto tale, non sarebbe stata di per sé idonea a determinare l'estinzione dell'obbligazione sul piano sostanziale e, conseguentemente, a far venir meno il diritto di procedere ad esecuzione forzata.

Orbene, l'affermazione così operata ed il richiamo al precedente di Cass. 29 aprile 2015, n. 8711 non appaiono, in realtà, pertinenti nel caso di specie.

A ben vedere, nonostante una parziale confusione sottesa alle deduzioni dell'originaria parte opponente la contestazione sollevata con il ricorso si sostanzia

nella deduzione per cui la condotta dell'avv. avrebbe integrato gli estremi di un vero e proprio abuso del diritto: segnatamente, si sarebbe in presenza di un comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede nella misura in cui – attraverso l'illegittimo rifiuto del pagamento offerto con l'invio dell'assegno circolare ed il successivo avvio dell'azione esecutiva – esso sarebbe stato finalizzato a conseguire la moltiplicazione delle spese processuali a carico della parte debitrice (con aggravio della posizione della stessa).

Non si tratta allora di verificare puramente e semplicemente l'intervenuta estinzione obbligazione consacrata nel titolo, quanto di accertare quell'abuso postulato dall'opponente e, eventualmente, le conseguenze prospettabili in relazione all'azione esecutiva.

Del resto, ciò trova conferma nel fatto che, come ben noto, l'opposizione all'esecuzione che involga il merito del credito consacrato nel titolo non configuri mai una mera azione di accertamento negativo di quel credito, atteso che l'oggetto dell'accertamento sollecitato attiene sempre all'azione esecutiva minacciata e/o avviata sulla scorta del titolo.

§ 4.2. Tanto opportunamente chiarito, ritiene questo giudice che il gravame sia fondato per le ragioni di seguito indicate.

In particolare, la condotta complessiva posta in essere dall'avv. (consistente, si ribadisce, nel rifiuto delle somme offerte con l'invio dell'assegno circolare e nella successiva proposizione dell'azione esecutiva) appare integrare gli estremi di un vero e proprio abuso del diritto in quanto funzionale ad un fine diverso ed ulteriore quale la moltiplicazione delle spese processuali conseguibili per il tramite dell'azione esecutiva.

Queste le ragioni.

§ 4.2.1. Al riguardo, non appare fuor luogo premettere in punto di diritto come la più recente evoluzione dottrinale e giurisprudenziale sul tema dei principi di correttezza e buona fede oggettiva abbia condotto ad una valorizzazione di tali canoni quali espressione dei doveri inderogabili di solidarietà sociale sanciti dall'art. 2 Cost.

In particolare, si è evidenziato come tali principi si traducano nel dovere per il creditore di non "aggravare" la posizione del debitore laddove non sia direttamente necessario al soddisfacimento del proprio interesse e nell'onere di "cooperare" nella fase esecutiva dell'obbligazione (e finanche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale) al fine di assicurare l'adempimento da parte del debitore medesimo, sempre che, beninteso, l'attività richiesta al creditore non si risolva in un apprezzabile sacrificio rispetto ad altri valori.

In tale prospettiva, quindi, è andata emergendo la nozione di “abuso del diritto” (e quella correlata di “abuso del processo”) quale fattispecie idonea a comprendere l’ipotesi in cui il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti (cfr., tra le tante, con riguardo specificamente alla materia contrattuale, Cass. 15 giugno 2018, n. 15885; Cass. 7 maggio 2013, n. 10568; Cass. 18 settembre 2009, n. 20106; cfr., altresì, con riguardo alla tematica processuale del frazionamento del credito, Cass. Sez. Un. 15 novembre 2007, n. 23726).

§ 4.2.2. Orbene, la concreta condotta posta in essere dal creditore nel caso di specie deve ritenersi non sia stata conforme ai principi di correttezza e buona fede sopra indicati.

Ciò per una pluralità di concorrenti ragioni che – unitariamente considerate – palesano come il creditore abbia operato una sostanziale “distorsione” dell’azione esecutiva rispetto alla finalità propria della stessa (la quale, ovviamente, è quella di far conseguire al creditore quanto gli è dovuto in forza del titolo).

Sotto questo profilo, occorre infatti considerare come, anzitutto, il creditore giammai abbia fornito una plausibile giustificazione in merito alle ragioni per le quali avrebbe rifiutato il pagamento offerto con l’invio dell’assegno circolare, ciò che induce a configurare quel rifiuto come contrario ai principi di correttezza e buona fede alla luce di quanto precisato dalla già richiamata pronuncia di Cass. Sez. Un. 18 dicembre 2007, n. 26617.

In secondo luogo, quel rifiuto appare di difficile comprensione ove si ponga mente al fatto che il pagamento offerto con l’assegno circolare (che, ovviamente, deve essere considerato tenuto conto dell’esborso complessivo a carico del debitore in ragione dell’operatività della ritenuta d’acconto dovuta quale sostituto d’imposta) comprendeva anche una quota per compensi per l’attività successiva alla formazione del titolo (cfr. il prospetto analitico contenuto alle pp. 2-3 della comparsa di costituzione depositata in data 14/11/2014 dalla 1. nell’ambito della procedura espropriativa); in questa prospettiva, quindi, si trattava di un importo idoneo ad assicurare il ristoro anche di un’attività successiva alla formazione del titolo e, per di più, di un’attività concretamente non ancora posta in essere al momento dell’offerta di pagamento (segnatamente, quella per la redazione di precetto e per le attività propedeutiche all’azione esecutiva).

In terzo luogo, non possono sottacersi una serie di elementi presenti nel precetto all'origine dell'azione esecutiva promossa dall'avv. elementi che appaiono in palese contrasto con i principi di correttezza e buona fede.

Sotto questo profilo, infatti, il precetto pretendeva il riconoscimento di voci per compensi successivi alla formazione del titolo (segnatamente, euro 100,00 per precetto ed euro 640,00 per competenze successive) nella misura sempre corrispondente agli importi massimi liquidabili secondo i parametri all'epoca vigenti (quelli del D.M. n. 140 del 2012), con un'evidente approccio diretto alla più ampia "maggiorazione" possibile delle spese; una delle somme pretese (quella per euro 640,00, oltre accessori) corrispondeva all'importo previsto per lo svolgimento di un'intera procedura espropriativa mobiliare (sempre secondo i parametri del D.M. n. 140 del 2012), laddove – al momento della notificazione del precetto – l'attività concretamente posta in essere dal procuratore appariva inevitabilmente inferiore (risolvendosi, stante l'indicazione contenuta nel precetto stesso, nelle sole attività di disamina, richiesta, rilascio e notificazione della copia esecutiva); ancora, il precetto conteneva l'esplicita richiesta di un pagamento in contanti e l'altrettanto esplicito diniego di conseguire il pagamento con modalità quali anche assegni circolari, ciò, si ribadisce, senza tener in alcuna considerazione gli sviluppi della giurisprudenza di legittimità intervenuti in materia (peraltro, con pronuncia avente particolare rilievo nomofilattico in quanto proveniente dalle Sezioni Unite).

In questa prospettiva, dunque, il contenuto del precetto vale a "lumeggiare" il complessivo comportamento posto in essere dall'avv. che finisce con "saldarsi" con la condotta pregressa consistente nel rifiuto di ricevere il pagamento offerto con l'invio dell'assegno circolare, in tal modo evidenziando la concreta e diversa finalità perseguita, consistente, si ribadisce, in un tentativo di moltiplicazione degli importi spettanti a titolo di spese per il ricorso alla procedura espropriativa.

§ 4.2.3. Una volta riscontrata la violazione dei principi di correttezza e buona fede oggettiva ed un comportamento integrante complessivamente un abuso del diritto di azione, ritiene questo giudice che l'opposizione all'esecuzione formulata dalla società debba essere integralmente accolta.

A ben vedere, l'azione esecutiva posta in essere dall'avv. Salomè è risultata caratterizzata da una "distorsione" funzionale, nel senso cioè che il diritto di azione riconosciuto dall'ordinamento è stato preordinato al raggiungimento non già dell'obiettivo proprio dello stesso (il conseguimento delle somme riconosciute nel titolo a fronte del mancato adempimento spontaneo da parte del debitore), quanto di un fine diverso ed ulteriore e, segnatamente, la maggiorazione degli importi conseguibili a titolo di delle spese legali per un'attività – quella di intimazione del

precetto e dell'espropriazione forzata – che avrebbe potuto essere agevolmente evitata con l'accettazione del pagamento offerto.

In questa prospettiva, allora, deve escludersi l'ammissibilità stessa di un'azione esecutiva di tal fatta in quanto configurante il *proprium* dell'abuso riscontrato: l'esclusione del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei termini corrispondenti alla condotta "abusiva" posta in essere dall'avv. mira cioè ad eliminare le conseguenze del comportamento contrario alle regole di correttezza e buona fede posto in essere, in tal modo ripristinando il quadro giuridico alterato.

Il che non significa, si badi, postulare l'automatico venir meno del credito consacrato nel titolo esecutivo, quanto escludere la legittimità della concreta azione esecutiva posta in essere per conseguire il recupero di quel credito.

In altri termini, la "sanzione" per la condotta abusiva consiste nell'escludere ogni rilevanza giuridica alla concreta azione esecutiva integrante gli estremi dell'abuso e, in ultima analisi, nell'escludere la possibilità di conseguire l'obiettivo illegittimamente perseguito (ovverosia, il conseguimento delle spese per l'attività del precetto e dell'espropriazione).

Peraltro, un indice normativo in favore della conclusione qui delineata si riscontra in una disposizione del codice di procedura civile spesso negletta: quella cioè dell'art. 92, primo comma, c.p.c. nella parte in cui consente al giudice – in sede di liquidazione delle spese di lite – di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che risultino "superflue" (ovverosia, non necessarie per l'affermazione del diritto).

Non v'è dubbio che si tratta di una previsione legata ad una fattispecie non direttamente rilevante nel caso di specie, atteso che concerne il potere generale di liquidazione delle spese all'esito di un giudizio di cognizione.

Tuttavia, la disposizione in questione appare espressione di un principio generale idoneo ad "orientare" anche la decisione sulla presente opposizione: invero, essa esprime la fondamentale esigenza per cui il principio di "causalità" (che, come ben noto, sovrintende al regolamento delle spese di lite) sia letto nel prisma dei principi di correttezza e buona fede (i quali trovano un esplicito ancoraggio in ambito processuale nell'art. 88 c.p.c.), con la conseguente esclusione del diritto al ristoro di quegli esborsi che la parte avrebbe potuto evitare con una condotta ispirata ai suddetti principi.

La medesima situazione di fondo appare allora sussistere, *mutatis mutandis*, in un caso come quello di specie.

In altri termini, nella misura in cui l'azione esecutiva è stata promossa allo scopo di conseguire ulteriori importi per spese legali di precetto ed esecuzione (che sarebbe

stato ben possibile “evitare” nel quadro di un comportamento conforme alle regole della correttezza e buona fede oggettiva), l’esclusione del diritto di agire esecutivamente per il conseguimento di tali spese risponde alla medesima *ratio legis* sottesa alla previsione dell’art. 92, primo comma, c.p.c.

§ 4.3. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono deve essere accolta l’opposizione formulata dalla e deve essere dichiarato inesistente il diritto del creditore avv. di procedere ad esecuzione forzata con le modalità di cui all’atto di precetto notificato in data 23/11-6/12/2013 ed al successivo atto di pignoramento originante la procedura espropriativa n. notificato in data 21/1/2014 in quanto quella specifica azione esecutiva così minacciata ed avviata configura, in concreto, un abuso del diritto di azione spettante in forza del titolo esecutivo.

§ 5. Il regolamento delle spese.

Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite occorre procedere nei termini di seguito indicati.

§ 5.1. Anzitutto, ritiene questo giudice che – in applicazione dell’ordinario principio di causalità – le spese debbano essere poste a carico di parte appellata in quanto soccombente.

Tali spese si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione in ogni caso della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo).

§ 5.2. Sussistono poi i presupposti per la condanna dell’odierna parte appellata per lite temeraria ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

Al riguardo, giova ricordare come il presupposto per la responsabilità aggravata di cui alla disposizione in parola sia da rinvenirsi nella condotta di chi abbia agito in giudizio con mala fede (intesa quale consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o con colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza) (Cass. Sez. Un. 13 settembre 2018, n. 22405; Cass. Sez. Un. 20 aprile 2018, n. 9912).

Nel caso di specie, elementi sintomatici quantomeno della colpa grave in capo all’originario creditore procedente possono rinvenirsi nell’aver reiteratamente ignorato i principi oramai affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in merito alla piena equiparazione tra “contante” ed assegno “circolare”, quanto nell’insistenza con cui – ancora nella presente sede – si è postulato l’ammissibilità di un rifiuto di un pagamento regolarmente offerto senza la necessità per il creditore di

fornire alcuna giustificazione plausibile, ciò al punto da condurre al rifiuto dell'offerta di pagamento della somma oggetto dell'originario assegno circolare nonostante la reiterazione della stessa da parte della società di assicurazione nell'ambito della procedura espropriativa.

In questa prospettiva, la colpa grave dell'odierna parte appellata emerge dall'impostazione di fondo seguita in sede difensiva (ben esemplificata in plurimi passaggi delle memorie depositate dall'avv. ovverosia, la tesi per cui un creditore potrebbe legittimamente rifiutare qualsivoglia pagamento offerto dal debitore con modalità diverse dal "contante" e procedere con l'azione esecutiva e la più ampia maggiorazione possibile delle spese per tale attività, riservandosi ad un successivo intervento del giudice dell'esecuzione un'eventuale diversa modulazione di tali spese.

Tuttavia, la "temerarietà" di tale impostazione si apprezza nella misura in cui:

da un lato, essa si risolve in un automatico aggravio di costi per il soggetto debitore, atteso che l'intervento del giudice dell'esecuzione non potrebbe che aver luogo *ex post* (con conseguente debenza quanto meno di una parte di spese altrimenti evitabili con l'accettazione del pagamento);

dall'altro lato, essa finisce per implicare in via di necessità l'intervento dell'autorità giudiziaria, laddove – a tacer dell'inevitabile contrasto con il principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. (per l'evidente "sovraccarico" di domanda di tutela giurisdizionale esecutiva) – i canoni di correttezza e buona fede presuppongono l'operatività dell'auto-responsabilità delle parti e, quindi, postulano che il ricorso all'apparato giurisdizionale abbia luogo laddove quelle parti non possano già di per sé addivenire ad una ragionevole composizione delle rispettive posizioni.

A ciò si aggiunga come la strategia processuale seguita nell'originaria comparsa di costituzione avverso l'opposizione (incentrata sul tentativo di negare l'ammissibilità delle contestazioni sulla scorta di un preteso difetto nel conferimento della procura al difensore) e nel presente giudizio (in particolare, quanto alle eccezioni preliminari di inammissibilità del gravame) appaia in realtà essere stata diretta – alla luce della manifesta infondatezza delle contestazioni spiegate sul punto – a protrarre nel tempo l'accertamento sulla bontà nel merito della domanda formulata con l'opposizione e, quindi, configuri un ulteriore elemento sintomatico della colpa grave rilevante ai fini della pronuncia ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

Ovviamente, non si tratta in questa sede di "sanzionare" una condotta (il difendersi in giudizio) ricollegabile ad un principio avente pur sempre rango costituzionale (ovverosia, il diritto ex art. 24 Cost.), bensì di far fronte ad un abuso

dello strumento processuale: non si può cioè far discendere dall'art. 24 Cost. una sorta di diritto di agire in giudizio "a qualunque costo" (e quindi anche a fronte di posizioni giuridiche temerarie), postulando invero quella disposizione che l'esercizio del diritto abbia comunque luogo nel rispetto dei canoni di buona fede e lealtà processuale (riconducibili peraltro ad altra disposizione di rango costituzionale: l'art. 2 Cost. nella parte in cui richiama i doveri di solidarietà politica, economica e sociale).

Ai fini della determinazione della somma da liquidarsi ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. (liquidazione da farsi in via equitativa, stante il richiamo all'equità operato dalla disposizione in parola), ritiene questo giudice che costituisca utile parametro l'importo liquidato a titolo di spese legali: la determinazione delle spese legali rappresenta infatti un indice del costo dell'attività giurisdizionale cui abbia dato luogo l'azione giudiziaria temeraria, atteso che le spese legali sono comunque parametrize al valore della causa.

Sotto questo profilo, quindi, l'accertamento complessivo operato induce ad applicare una sanzione pari all'ammontare delle spese complessivamente liquidate in favore dell'odierna parte appellante.

§ 5.3. Infine, per quanto concerne l'appello incidentale il rigetto dello stesso determina l'applicabilità in termini generali dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale".

Nel procedersi all'attestazione sul punto, ad ogni modo, occorre tener presente del fatto che – secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità – *"in tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno"* (Cass. Sez. Un. 20 febbraio 2020, n. 4315).

In altri termini, il giudice è chiamato ad accertare unicamente il presupposto previsto dalla norma e, segnatamente, se la pronuncia adottata sia inquadrabile nei tipi previsti (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) e

non anche la debenza *ab origine* del contributo medesimo, profilo sul quale è l'amministrazione giudiziaria a dover eseguire i relativi accertamenti (e, sulla scorta di essi, attivare la procedura di recupero).

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- RIGETTA le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello principale formulate da parte appellata ; con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
- RIGETTA altresì l'appello incidentale tardivo formulato da parte appellata : con comparsa di costituzione e risposta depositata in data per l'effetto:
- DA' atto della sussistenza – a carico della parte appellante incidentale tardiva – delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, laddove sia dovuto il pagamento del contributo medesimo;
- RIMETTE alla cancelleria le determinazioni di competenza per recupero del suddetto contributo.
- ACCOGLIE l'appello principale formulato da parte appellante , con atto di citazione notificato in data 30/9-5/10/2016 e per l'effetto:
- RIFORMA la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. ;
- DICHIARA l'inesistenza del diritto di Salomè Salvatore di procedere ad esecuzione forzata con l'atto di precetto notificato in data 23/11-6/12/2013 ed il successivo atto di pignoramento originante la procedura espropriativa n. t. nei termini precisati in motivazione.
- CONDANNA parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante , delle spese del doppio grado di giudizio, spese che liquida come segue:
per il giudizio di primo grado: euro 600,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;

per il giudizio di secondo grado: euro 189,38 per esborsi ed euro 1.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.

- CONDANNA parte appellata avv. al pagamento – in favore di parte appellante – dell'ulteriore somma di euro 1.800,00 a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

Napoli, 03/11/2021

Il giudice